



**REGIONE  
PUGLIA**

Consigliere Delegato

“Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione  
Territoriale, Assetto del Territorio”



**ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI**  
www.anci.puglia.it

Bari, 12 aprile 2023

Ai Sindaci della Puglia  
LORO SEDI

**OGGETTO: Piano casa ex L.R. Puglia n. 14/2009 e s.m.i. - Sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023 - Effetti e adempimenti esecutivi**

A riscontro delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da vari Comuni e Associazioni di categoria in relazione alla questione specificata in oggetto, A.N.C.I. Puglia - nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali statutarie ed in collaborazione e d'intesa con il Consigliere regionale delegato per le materie Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, avv. Stefano Lacatena, e delle competenti strutture del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, all'esito di una serie di incontri - ha predisposto il presente documento informativo contenente **indicazioni operative ed elementi di supporto tecnico** indirizzati essenzialmente **(con valore, peraltro, non assolutamente vincolante, ma di mero ausilio pratico)** ai Responsabili degli uffici tecnici comunali chiamati a farsi carico 'in prima linea' degli effetti della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'ultima proroga della disciplina regionale del cosiddetto "Piano casa".

Com'è noto, con la **SENTENZA 20 DICEMBRE 2022 - 10 FEBBRAIO 2023, N. 17** (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2023, n. 7, prima serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato la **illegittimità costituzionale** - per quanto qui d'immediato interesse - **degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38**, recante «*Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)...*».

Trattasi delle norme con le quali il legislatore regionale aveva disposto una ulteriore estensione temporale dei presupposti applicativi della disciplina speciale del cosiddetto "Piano casa", consentendo che **gli interventi edilizi straordinari** dalla stessa contemplati - di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli indici e

**Regione Puglia**

**Indirizzo:** Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari (BA)

**Telefono:** (+39) 080 5404342

**Mail:** delegato.territorio@regione.puglia.it  
lacatena.stefano@consiglio.puglia.it

**Anci Puglia**

**Indirizzo:** Via Marco Partipilo, 61 - 70124 Bari (BA)

**Telefono:** 080 5231218

**Mail:** segreteria@anci.puglia.it  
affarigenerali@anci.puglia.it



parametri prescritti dalla pianificazione urbanistica locale, di cui agli articoli 1, comma 2, nonché 3 e 4 della medesima L.R. n. 14/2009 - **potessero essere realizzati**:

- anche “*su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2021*” (e non più solo “*su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020*” secondo la precedente disciplina);
- sulla base di SCIA alternativa al permesso di costruire o di istanza di permesso di costruire “*presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 31 dicembre 2022*” (e non più solo “*entro il 31 dicembre 2021*” secondo la precedente disciplina).

La declaratoria della Consulta risulta incentrata sulla ravvisata violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., per contrasto delle disposizioni regionali impugnate con il principio fondamentale della materia «*governo del territorio*» in base al quale gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto nel quadro e nel rispetto della pianificazione urbanistica, derogabile *ex lege* solo in via eccezionale e per un tempo limitato ed al fine del recupero architettonico, energetico ed ambientale del tessuto edificato degradato esistente, «*pena la destrutturazione dell’ordinato assetto del territorio*».

Tanto in diretta continuità con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia e sull’espresso rilievo che «*proprio con riguardo ad alcune legislazioni regionali sul cosiddetto Piano casa [...] questa Corte ha già sottolineato che “il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell’assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo” (sentenze n. 24 del 2022 e n. 170 del 2021)*». E ancora, in linea con la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che «*la previsione di “interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica” (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso sentenza n. 219 del 2021)*».

### **EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA CONSULTA**

**D)** Per istituzionali principi rivvenienti dal combinato disposto dell’art. 136, comma 1, Cost.<sup>1</sup> e dell’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87<sup>2</sup>, le sentenze di

<sup>1</sup> Ai sensi del quale, “*Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*”.

<sup>2</sup> Ai sensi del quale, “*Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*”.



incostituzionalità producono **effetti retroattivi *erga omnes***, comportando la caducazione *ab origine* delle norme attinte e quindi la illegittimità degli atti emessi sulla base delle disposizioni normative interessate; ciò però **con il limite (e conseguente salvezza) dei c.d. “rapporti esauriti”**, vale a dire di quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, abbiano poi dato luogo a situazioni giuridiche consolidate e intangibili derivanti da un giudicato o da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile per decorso dei termini (in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato), ovvero irretrattabile in autotutela decisoria per intervenuto decorso del termine (ora) di “*dodici mesi*” ex art. 21-*nonies*, co. 1, L. n. 241/1990.

Con specifico riguardo alla tematica della “*INDIVIDUAZIONE OGGETTIVA DEI RAPPORTI ESAURITI*” in ambito applicativo della L.R. n. 14/2009 può qui rinviarsi alla articolata e completa disamina riportata nella **nota dell’Assessorato Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative del 26.06.2020 (prot. A00\_SP1/PROT/26/06/2020/0000071)** emanata a supporto operativo degli Enti territoriali in occasione della precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 70/2020 dichiarativa della illegittimità costituzionale del comma 5-*ter* dell’art. 4 della stessa L.R. 14/2009, **materialmente allegata al presente atto onde valere, con i debiti adeguamenti, anche per la concreta individuazione:**

- sia dei “*rapporti esauriti*” idonei a resistere alla retroattività della **declaratoria di incostituzionalità in questione;**
- sia dei “*rapporti non ancora esauriti*” invece soggetti ed esposti ai relativi **effetti retroattivi.**

In particolare, nell’ambito di tale ultima tipologia di “*RAPPORTI NON ANCORA ESAURITI*” ricadono:

**[PRIMA CATEGORIA]**

- per un verso, i procedimenti edilizi **non ancora conclusi e non definiti** in relazione a istanze di permesso di costruire e/o SCIA alternative presentate sulla base delle norme poi caducate;

**[SECONDA CATEGORIA]**

- per altro verso, i procedimenti edilizi relativi a istanze di permesso di costruire e/o SCIA alternative presentate sulla base delle medesime norme (invece) già **positivamente definiti** con il rilascio dei permessi di costruire o con il perfezionamento delle SCIA, rispetto ai quali titoli:



- (i) sia pendente un giudizio non ancora definito con sentenza passata in giudicato,
- (ii) non risultino ancora scaduti i termini di 60 o 120 giorni per la proposizione, rispettivamente, del ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A. o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla conoscenza del titolo da parte dei soggetti legittimati,
- (iii) non sia già spirato il termine di “*dodici mesi*” per l’eventuale esercizio del potere di autotutela decisoria ex art. 21-*nonies* L. n. 241/1990.

Orbene, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in esame:

- i procedimenti della **PRIMA CATEGORIA** non possono più trovare conclusione positiva, dovendo essere esitati negativamente;
- i titoli della **SECONDA CATEGORIA**, divenuti illegittimi in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità, si ritrovano esposti - oltre che all’eventuale impugnativa, nelle forme di rito, da parte dei soggetti legittimati - all’esercizio dell’ordinario potere di autotutela decisoria; potere da esercitarsi nel rispetto di tutti i limiti (temporali, formali e sostanziali) fissati dall’art. 21-*nonies* L. n. 241/1990 e destinato a non restare affatto inciso neppure dall’eventuale infruttuoso decorso dei termini decadenziali di impugnazione in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario e solo eventualmente condizionato in concreto dalla pendenza e successiva definizione di un ricorso avente ad oggetto il titolo emesso in virtù delle norme dichiarate incostituzionali, trattandosi di funzione autonoma di competenza esclusiva dello stesso Organo titolare del potere di amministrazione attiva.

**II)** La dichiarazione di illegittimità costituzionale in esame ha riguardato soltanto le norme dispositive dell’ultimo differimento dei termini apportato dalla Regione Puglia con la L.R. n. 38/2021, non anche però le omologhe norme dispositive delle proroghe precedenti (la più recente delle quali è quella risultante per effetto delle modifiche



apportate con l'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 35<sup>3</sup>), rimaste pertanto pienamente valide e vigenti *ratione temporis*<sup>4</sup>.

Il che - per il combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2009<sup>5</sup> e dell'articolo 5 della L.R. n. 51/2017, ai sensi del quale “L'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 14/2009 si interpreta nel senso che **la data di presentazione dell'istanza per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce anche riferimento temporale per la determinazione della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo**” - comporta che le SCIA in alternativa al permesso di costruire e le istanze di permesso di costruire presentate “**complete in ogni loro elemento**” nella **vigenza dei precedenti regimi di proroga della L.R. n. 14/2009** (ovvero, per edifici esistenti alla data del 1° agosto 2020, entro il 31 dicembre 2021) e **non ancora esitate in via amministrativa restano assentibili anche in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in esame.**

#### ADEMPIMENTI ESECUTIVI

Da tutto quanto sopra riportato discendono quindi:

- a) la ‘improcedibilità’ delle SCIA e delle istanze di permesso di costruire presentate sulla base delle norme poi dichiarate incostituzionali (in virtù, cioè, dell'ultima proroga del Piano casa di cui agli artt. 1 e 2, L. R. n. 38/2021) e quindi:

---

<sup>3</sup> **Art. 15 (Modifiche alla L.R. 14/2009):** «Alla legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: “1° agosto 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2020”;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».

<sup>4</sup> Sul punto, il T.A.R. Puglia Bari - Sez. III, con la recentissima **sentenza 10 marzo 2023, n. 479**, si è espresso come segue: «In via meramente incidentale si rileva che la declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata pronuncia n. 17/2023, intervenendo unicamente sull'ultima proroga del Piano casa di cui alla legge regionale n. 38/2021, non produce effetti *ratione temporis* con riferimento al progetto per cui è causa, avendo la ditta ricorrente presentato istanza di rilascio di permesso di costruire ai sensi della legge regionale n. 14/2009 in data antecedente al 31 dicembre 2021 (i.e. in data 8 marzo 2021)».

<sup>5</sup> **Art. 7 (Tempi e titoli abilitativi):** [1.] “Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, **complete in ogni loro elemento**, entro il 31 dicembre 2021”.



a1) delle SCIA ed istanze di permesso di costruire *presentate o completate in data successiva al 31 dicembre 2021*;

a2) delle SCIA ed istanze di permesso di costruire (presentate o completate anche in epoca antecedente alla suddetta data, ma) aventi ad oggetto *immobili non ancora esistenti alla data del 1° agosto 2020*;

detta ‘**improcedibilità**’ riguarda, cioè, le **istanze di permesso di costruire** (presentate sulla base degli artt. 1 e 2, L.R. n. 38/2021 dichiarati incostituzionali) **ancora non esitate con il rilascio del titolo nonché** le **SCIA** (presentate sulla base degli artt. 1 e 2, L.R. n. 38/2021 dichiarati incostituzionali) **ancora non perfezionatesi o non consolidatesi secondo il regime dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001** (ad es., perché non decorso il termine di 30 giorni dalla relativa presentazione previsto dal comma 1 dell’art. 23, ovvero perché entro il medesimo termine sia stato adottato il provvedimento inibitorio di cui al comma 6, ovvero altresì, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso art. 23, quando non siano stati ancora rilasciati gli atti di assenso o il parere favorevole delle competenti autorità tutorie e, per l’effetto, il suddetto termine di 30 giorni non sia neppure cominciato a decorrere);

b) **la sopravvenuta illegittimità dei titoli edilizi** perfezionatisi o assentiti sulla base di SCIA o di istanze di permesso di costruire presentate sulla base delle medesime norme poi dichiarate incostituzionali (in virtù, cioè, dell’ultima proroga del Piano casa di cui agli artt. 1 e 2, L. R. n. 38/2021) e quindi:

b1) dei titoli edilizi - SCIA e permessi di costruire - perfezionatisi o assentiti sulla base di istanze *presentate o completate in data successiva al 31 dicembre 2021*;

b2) dei titoli edilizi - SCIA e permessi di costruire - perfezionatisi o assentiti sulla base di istanze (presentate o completate anche in epoca antecedente alla suddetta data, ma) aventi ad oggetto *immobili non ancora esistenti alla data del 1° agosto 2020*;

detta **illegittimità sopravvenuta** riguarda, cioè, i **permessi di costruire già rilasciati** in applicazione degli artt. 1 e 2, L.R. n. 38/2021 poi dichiarati incostituzionali, **nonché** le **SCIA** presentate in applicazione degli artt. 1 e 2, L.R. n. 38/2021 poi dichiarati incostituzionali e **già perfezionatesi o consolidatesi secondo il regime dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001** (ad es., perché già decorso il termine di 30 giorni dalla relativa presentazione previsto dal comma 1 dell’art. 23, ovvero perché entro il medesimo termine non sia stato adottato il provvedimento inibitorio di cui al comma 6, ovvero altresì, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello



stessi art. 23, quando siano stati già rilasciati gli atti di assenso o il parere favorevole delle competenti autorità tutorie e sia poi decorso il suddetto termine di 30 giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento inibitorio);

tali titoli, fin quando costituenti “*rapporti non ancora esauriti*” nei confronti del Comune, restano esposti all’esercizio dell’ordinario potere di autotutela decisoria ex art. 21-*nonies* L. n. 241/1990, **non** integrando la sopravvenienza di una declaratoria di illegittimità costituzionale una fattispecie di autotutela doverosa (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 1654/2021, nonché Cons. Stato, Sez. V, n. 1862/2015);

- c) il sopravvenuto sbarramento temporale alla data del 31 dicembre 2021 del termine ultimo per la presentazione e/o integrazione documentale delle SCIA e delle istanze di permesso di costruire non ancora definite sulla base della normativa edilizia regionale previgente; le relative pratiche restano ancora suscettibili di definizione in applicazione del regime vigente *ratione temporis* solo se risultanti assistite dal “*requisito di completezza*” normativamente prescritto.

Sul piano operativo valga distintamente quanto segue.

**aa)**

Per le pratiche ed i procedimenti innanzi richiamati sub a) non sussistono particolari problematiche operative, non potendo oggi essi, evidentemente, trovare conclusione positiva e dovendo quindi essere senz’altro esitati negativamente in considerazione della intervenuta caducazione *ex tunc* delle norme regionali dispositive dell’ultima proroga della disciplina del Piano casa.

**bb)**

In relazione ai titoli sub b), l’art. 21-*nonies* della legge 241/1990 dispone testualmente che «**1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo**».



Per l'effetto, nel vigente ordinamento di settore l'annullamento d'ufficio resta espressione di un **potere discrezionale di eminente gravità**, cui, per ciò stesso, **non corrispondono atti dovuti** a carico dei competenti organi amministrativi.

Per giurisprudenza costante, poi, l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio - ora soggetto allo sbarramento temporale di “*dodici mesi*” - **richiede un complesso, espresso e specifico accertamento:**

- oltre che del *vizio di legittimità* dell'atto da annullare (nel caso direttamente derivante dalla sentenza della Corte costituzionale),
- anche dell'*interesse pubblico* alla eliminazione dell'atto, non generico (ovvero coincidente con la mera esigenza di ripristino della legalità), bensì “*specifico*”, “*concreto*” ed “*attuale*” (vale a dire integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità), nonché di portata “*prevalente*” rispetto all'*interesse del privato* alla conservazione del provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica.

Riguardato dal punto di vista delle incombenze esecutive derivanti a carico dei competenti Uffici comunali in esito alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità in esame, un siffatto regime dell'istituto dell'autotutela decisoria comporta l'**onere di espletamento di un'apposita attività istruttoria con le seguenti articolazioni operative:**

1) ricognizione generale preliminare interna - con puntuale elencazione cronologica - di tutti i titoli edilizi perfezionatisi mediante SCIA o assentiti con permesso di costruire in data successiva al 31 dicembre 2021 in applicazione dell'ultima proroga del Piano casa poi dichiarata incostituzionale; tanto con distinte individuazioni identificative:

1.1) dei titoli edilizi eventualmente già integranti “*rapporto esaurito*” per superamento del termine di “*dodici mesi*” ex art. 21-*nonies*, co. 1, L. n. 241/1990, come tali insuscettibili di annullamento officioso;

1.2) dei titoli edilizi integranti invece “*rapporto non esaurito*”, come tali suscettibili in astratto di eventuale annullamento d'ufficio.

Per tale ultima categoria di titoli integranti “*rapporto non esaurito*” s'impone altresì l'**onere di espletamento di una ulteriore apposita attività istruttoria con le seguenti articolazioni operative:**

1.2.1) verifica e valutazione preliminare interna caso per caso - eventualmente su apposite schede d'ufficio - dei presupposti per l'eventuale avvio formale del





procedimento di autotutela, con particolare riguardo alla potenziale sussistenza dell'*interesse pubblico* alla eliminazione del titolo, di carattere “*specifico*”, “*concreto*”, “*attuale*” e di portata “*prevalente*” nei sensi innanzi richiamati, dovendo venire in rilievo ragioni ed interessi differenti e ulteriori rispetto alla mera illegittimità (sopravvenuta) e correlata esigenza di ripristino della legalità;

**1.2.2) in caso di esito positivo** di tale verifica preliminare, si opererà secondo l'ordinario schema procedimentale con le seguenti scansioni:

- comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990, con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni partecipative;
- esecuzione delle valutazioni comparative prescritte dall'art. 21-*nonies* L. n. 241/1990;
- conclusione del procedimento di autotutela con provvedimento motivato: i) di archiviazione; ii) ovvero di rimozione del titolo edilizio in esito all'eventuale rilevazione di un “*interesse pubblico*”, “*specifico*”, “*concreto*”, “*attuale*” e “*prevalente*” rispetto al contrario interesse conservativo privato;

**1.2.3) in caso di esito negativo** della suddetta verifica, si suggerisce, a fini cautelativi, l'inserimento nei fascicoli delle singole pratiche interessate di una sintetica annotazione motivata delle risultanze dell'attività all'uopo svolta (al cui riguardo si allega un modello di scheda già in uso presso alcuni uffici tecnici comunali).

Il tutto evidentemente con la necessaria sollecitudine del caso a tutela della certezza e stabilizzazione dei rapporti giuridici interessati.

cc)

Anche per le pratiche della categoria innanzi individuata sub c) - presentate cioè “*complete in ogni loro elemento*” e/o integrate entro il 31 dicembre 2021, sulla base della normativa regionale previgente e non ancora definite - si impone un **onere istruttorio specifico a carico dei competenti Uffici comunali** volto al riscontro del “*requisito di completezza*” delle segnalazioni e/o istanze interessate, **non essendo ormai più suscettibili di positiva definizione quelle incomplete e/o non integrate entro la data del 31 dicembre 2021, quale termine ultimo non attinto dalla dichiarazione di incostituzionalità.**

Al riguardo, chiamata ad occuparsi di tale specifica questione, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare:



**REGIONE  
PUGLIA**

Consigliere Delegato

“Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione  
Territoriale, Assetto del Territorio”



**ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI**  
[www.anci.puglia.it](http://www.anci.puglia.it)

- sul piano sostanziale, che “...*in base all’art. 7, comma 1, L.R. n. 14 del 2009, come autenticamente interpretato dall’art. 5, comma 1, L.R. n. 51 del 2017, la completezza in ogni suo elemento dell’istanza di permesso di costruire cristallizza la normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo al punto che l’amministrazione non è tenuta al rispetto delle sopravvenienze normative*” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, Sent. n. 2912 del 29/12/2022);
- sul piano formale, che “... *il requisito della completezza, richiesto dall’art. 5, comma 1, della L.R. Puglia n. 51/2017, è riferito solo agli ‘elementi’ (dati, documenti, progetti, autocertificazioni, etc.) che il richiedente o il tecnico, per suo conto, è tenuto ad allegare all’istanza nella fase di avvio del procedimento*” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, Ord. n. 1010 del 21/06/2022).

Di qui la necessità di uno scrupoloso esame delle residue pratiche in questione in funzione della individuazione di quelle assistite dal “*requisito della completezza*” alla data del 31 dicembre 2021, riconoscendone la ricorrenza (e quindi la persistente assentibilità del titolo edilizio) solo in presenza di istanza di permesso di costruire o SCIA alternativa presentate sui moduli unificati e standardizzati con tutti i relativi contenuti tipici ed allegati documentali normativamente prescritti, essenziali all’espletamento della corrispondente attività istruttoria in funzione della qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e delle conseguenti determinazioni comunali;

Tutto quanto sopra in funzione partecipativo-collaborativa nell’esercizio dei compiti istituzionali, ferma restando la competenza e discrezionalità di ciascun Ente ad adottare gli atti conseguenti ritenuti più opportuni.

**REGIONE PUGLIA**  
**Il Consigliere Delegato**  
*Stefano Lacatena*

**ANCI PUGLIA**  
**Il Presidente**  
*Fiorenza Pascazio*

**Il Consigliere Delegato**  
*Giuseppe Giannone*

**Regione Puglia**

**Indirizzo:** Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari (BA)

**Telefono:** (+39) 080 5404342

**Mail:** [delegato.territorio@regione.puglia.it](mailto:delegato.territorio@regione.puglia.it)  
[lacatena.stefano@consiglio.puglia.it](mailto:lacatena.stefano@consiglio.puglia.it)

**Anci Puglia**

**Indirizzo:** Via Marco Partipilo, 61 - 70124 Bari (BA)

**Telefono:** 080 5231218

**Mail:** [segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)  
[affarigenerali@anci.puglia.it](mailto:affarigenerali@anci.puglia.it)